

TRATTAMENTO FISCALE APPLICABILE AI PREMI

COMPENSI, PREMI E CONTRIBUTI

CORRISPOSTI DALLA F.I.S.E.

E DAGLI ALTRI OPERATORI

DEGLI SPORT EQUESTRI

Il presente documento è stato redatto allo scopo di fornire una veloce guida per la corretta applicazione della normativa in materia di compensi e ritenute alla fonte, con particolare riferimento alle casistiche rinvenibili nel mondo degli Sport Equestri, alla luce delle nuove norme disposizioni introdotte dal D.Lgs.36/2021(cd.Riforma), che hanno avuto decorrenza dal 01/07/2023.

La lettera dd) dell'art.2 della "Riforma", delinea la figura del **"lavoratore sportivo"** in: << *l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo*>> e l'art 25 c. 1 della Riforma definiscono gli **"altri lavoratori sportivi"** tutti i tesserati che svolgono verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.

a) PREMI corrisposti dalla **FISE** in occasione di manifestazioni sportive equestri.

La cd 'Riforma dello Sport' non ha abrogato il D.L.417/1991 pertanto la normativa rimane invariata.

(D.L.417/1991 art.5; DPR 600/1973 art.28, comma 2)

Percipiente	Ritenuta alla fonte IRPEF/IRES			
	Imponibile	Aliquota	Titolo	Cod.Trib.
Cavaliere, Proprietario, Allevatore.	100%	4%	Imposta	1051
L'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello F.I.S.E. n.954-265/2015, ha chiarito che l'aliquota del 4% si applica indistintamente anche ai premi corrisposti a soggetti non residenti.				

b) Premi e sovrappremi, corrisposti dalla **FISE** NON in occasione di manifestazioni sportive equestri, e tutti i premi e sovrappremi COMUNQUE corrisposti da **ASD e SSD**.

Per i soggetti tra cui è in essere un rapporto di lavoro sportivo, premi e sovrappremi vengono assorbiti dal rapporto principale con il relativo trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale.

(D.lgs 36/2021, art.36, comma 6-quater – DPR 600/1973, Art.30)

Percipiente	Ritenuta alla fonte IRPEF			
	Imponibile	Aliquota	Titolo	Cod.Trib.
Atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttore sportivi, preparatori atletici, direttori di gara *	senza limitazioni	20%	Imposta	1047
*i percipienti, residenti o meno, debbono essere tesserati.				

c) Compensi per “Collaborazioni Sportive Autonome” e “Collaborazioni a carattere Amministrativo Gestionale”, corrisposte dalla FISE, ASD e SSD.

Sia per le “collaborazioni sportive autonome” (art.25), che per i “collaborazioni a carattere amministrativo-gestionale” (art.37) che sono di fatto escluse dal “lavoro sportivo”, è previsto il medesimo trattamento agevolato sia ai fini IRPEF sia ai fini Previdenziale ed Assistenziale.

PS: A decorrere dal 01/07/2023 viene abrogato la lettera m) dell'art.67 TUIR.

(D.lgs 36/2021, articoli 26-28-28/bis-35-36-37)

Fino al 30/06/2023				
Compensi (1, 2)	Ritenute IRPEF	INPS	INAIL	Tassazione IRPEF
da € 0 a € 10.000,00	NO	NO	NO	NO *
da € 10.000,01 a 30.658,28	23% + add.li Reg.Com.	NO	NO	Titolo di imposta **
oltre i 30.658,28	23% + add.li Reg.Com.	NO	NO	Titolo di acconto ***

(1) I percipienti compensi dilettanti diversi da lavoro autonomo occasione possono essere o meno residenti fiscalmente in Italia;

(2) Non devono essere considerati i rimborsi per trasferte documentati a “più di lista”:

* I rimborsi sopra citati unitamente ai compensi di cui alla 1^a fascia (entro € 10.000), non hanno rilevanza tributaria e pertanto non devono essere dichiarati;

** I compensi di cui alla 2^a fascia (€ 10.000 < € 30.658,28) devono essere dichiarati solo in caso in cui il percipiente è titolare di altri redditi imponibili.

*** I compensi della 3^a fascia (> € 30.658,28) devono essere sempre dichiarati.

Dal 01/07/2023				
Compensi (1)	Ritenute IRPEF	INPS	INAIL	Tassazione IRPEF
da € 0 a € 5.000,00	NO ***	NO	SI (2)	NO ***
da € 5.000,01 a 15.000,00	NO ***	27,03 * **	SI	NO ***
oltre i 15.000,00	Scaglioni IRPEF	27,03 * **	SI	Ordinaria

(1) I percipienti residenti fiscalmente all'estero sono soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta pari al 30% (articolo 24, comma 1-ter, DPR n. 600/1973)

(2) il decreto correttivo in corso di esame da parte della PDCM dovrebbe prevedere l'esenzione per questo scaglione

* fino al 31/12/2027, l'aliquota INPS si applica al 50% del compenso.

** per i lavoratori titolari di altro trattamento previdenziale obbligatorio o di pensione diretta si applica l'aliquota ridotta del 24%.

*** Per i lavoratori sportivi che nel 2023 percepiscono compensi sia nel primo semestre (art.67, c1, l m, TUIR), sia nel secondo semestre (art.36, c.6, D.Lgs 36/2021), l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali non può superare l'importo complessivo di euro 15.000” (L.24/02/2023 n.14, art.16, c1-bis).

I rimborsi spese a “*piè di lista*” (documentati), per trasferte effettuate al di fuori del comune di residenza del percipiente restano esclusi da ogni tipo di tassazione, così come disposto dall'art.69, comma 2 del TUIR. Sono considerate spese documentate anche le indennità chilometriche purché corredate da tutta la documentazione idonea a identificare le percorrenze stradali, l'autoveicolo utilizzato ed il costo chilometrico di riferimento che deve essere nel limite delle tabelle ACI.

d) CONTRIBUTI corrisposti dalla **FISE**:

(D.lgs 36/2021, art.12, comma 1; DPR 600/1973 art.28, comma 2)

Percipiente	Ritenuta alla fonte IRPEF/IRES				IVA
	Imponibile	Aliquota	Titolo	Cod.Trib.	
Società / Allevatore NON titolare di reddito d'impresa	100%	4%	Imposta	1045	NO
Società / Allevatore titolare di reddito d'impresa	100%	4%	Acconto	1045	NO
1. A.S.D. / S.S.D. affiliate alla FISE con o senza partita iva 2. Contributo finalizzato ad attività istituzionale	NO	NO			NO
1. A.S.D. / S.S.D. affiliate alla FISE con partita iva 2. Contributo finalizzato ad attività d'impresa	100%	4%	Acconto	1045	NO

Roma 18 luglio 2023

Studio Associato Torresi

Dr. Antonello Altobelli